



COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA

(Cosenza)

C.A.P. 87030 - Tel.= 0982/425703; Fax = 0982/427947 - Cod. Fisc. 86000590785 - P.I. 00403220783

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 33

del 17.10.2017

OGGETTO: AVVALIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA SIG. CUGLIETTA GIUSEPPE DIPENDENTE DEL COMUNE DI AIELLO CALABRO EX ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2005 (LEGGE FINANZIARIA 2005).

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese ottobre alle ore 14,30 nella sede del **Comune di San Pietro in Amantea**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

	Presente	Assente
Gioacchino LORELLI Sindaco	Si	
Daniela ZICCARELLI Assessore	Si	
Danilo CARUSO Assessore	SI	

Partecipa il Segretario comunale dott. Fedele VENA.

Assume la presidenza il Sindaco sig. Gioacchino Lorelli, nella sua qualità di Sindaco, che constatato il numero legale dell'adunanza invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai servizi demografici, elettorale, leva e statistica di questo Comune è stata preposta la d.ssa Adele Senatore in conformità all'articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 6.6.2017 il rapporto con la d.ssa Senatore è stato prorogato al 31.12.2017;

Che il Sindaco del Comune di Lago con nota del 6.9.2017, prot. 3044, ha revocato l'autorizzazione a prestare attività lavorativa presso questo ente alla d.ssa Senatore la quale ha cessato immediatamente la sua collaborazione con questo ente;

Che la revoca dell'autorizzazione del Sindaco del comune di Lago ha posto il gravoso problema delle attività e funzioni svolte dalla d.ssa Senatore;

Che a detta carenza si è cercato di sopperire, con la necessaria speditezza, reperendo altro personale chiamato a svolgere le medesime funzioni della d.ssa Senatore, non avendo all'interno altro personale cui affidare le medesime;

Che ai fini di cui sopra, previa idonea istruttoria, è stata adottata la delibera n. 30 del 12.9.2017 con la quale

- a. In conformità all'articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004, ci si avvaleva dell'attività lavorativa e professionale del sig. Mazzotta Michael in forza presso il Comune di Longobardi;
- b. Si prendeva atto dell'autorizzazione del Sindaco del comune di Longobardi con la quale si autorizzava il predetto dipendente a svolgere la richiesta attività lavorativa presso questo Ente;

Considerato che dopo pochissimi giorni dall'inizio della collaborazione del sig. Mazzotta, il Sindaco del Comune, altro dipendente e il sig. Mazzotta stesso, sono stati destinatari di una lettera anonima, fatta oggetto di denuncia, da parte del Sindaco, alla locale Stazione Carabinieri di Amantea, con la quale, fra l'altro, si diffidava dal fare proseguire la collaborazione con il dipendente Mazzotta;

Che a seguito di questa lettera il sig. Mazzotta Michael non ha più inteso collaborare con il Comune di San Pietro in Amantea ritirando, di fatto, il consenso a suo tempo manifestato;

Che la decisione del dipendente Mazzotta ha posto la medesima questione sorta all'indomani della revoca dell'autorizzazione alla d.ssa Senatore;

Che, come fatto più volte palese, i servizi di cui si tratta devono essere assicurati senza soluzione di continuità ed a tal fine il Sindaco, previe intese, ha chiesto al Comune di Aiello Calabro (nota prot. n. 2307 del 10.10.2017) di potersi avvalere della collaborazione del dipendente Cuglietta Giuseppe;

Che il Comune di Aiello Calabro (Cosenza) autorizzava l'avvalimento in data 16.10.2017;

Ritenuto pertanto di dovere formalizzare il detto avvalimento presso questo Ente del dipendente Cuglietta Giuseppe in forza presso il Comune di Aiello Calabro, dandosi atto che è fatta nelle more delle definitive determinazioni in

merito alla riorganizzazione degli uffici e soprattutto fino all'attuazione della normativa sulla gestione associata dei servizi comunali essenziali;

Dato atto e precisato che l'avvalimento del dipendente Cuglietta avviene ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2005 il quale prevede che: *"I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

Che l'applicazione di detta normativa è (stata) ritenuta applicabile anche a seguito delle norme della legge 244/2008 in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni e successive modifiche;

Che del medesimo avviso sono sia il dipartimento della funzione pubblica che non lo ha espressamente escluso e sia l'ANCI nazionale

Che scopo della norma è quello di apportare una riduzione dei costi del personale dipendente soprattutto per quegli enti che non hanno risorse sufficienti;

Che altro fine della norma è quello di assicurare ai piccoli Enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;

Che giusto parere reso dal Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, detta norma introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.lgt. n. 165 del 2001 e si atteggia come normativa speciale derogando al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno;

Ritenuto altresì, ai fini del rispetto delle ultime normative (2011/2013), di livello statale limitative della possibilità di ricorrere a forma di lavoro flessibile, richiamare quanto, in relazione all'applicazione dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 hanno affermato le sezioni regionali della Corte dei Conti ed in particolare la sezione Friuli Venezia Giulia (Deliberazione 017/2008/cons) la quale dopo avere evidenziato che *"il legislatore ha previsto e introdotto...il comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, legge finanziaria per il 2005, proprio con riferimento alle esigenze dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, con la finalità di fronteggiare l'esiguità dei relativi organici, le concomitanti, ridotte disponibilità dei rispettivi bilanci... nonché le problematiche di tipo organizzativo scaturenti proprio, in conseguenza delle loro ridotte dimensioni demografiche"*, ha affermato che *"nell'ipotesi del ricorso all'istituto del citato comma 557, art.1, l.n. 311/2004, invero, la formula organizzativa introdotta, in quanto assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra, pertanto, una forma flessibile di assunzione e di impiego.. Ne*

3. Di prendere atto dell'autorizzazione del Sindaco del comune di Aiello Calabro del 16.10.2017;
4. Di stabilire che:
 - il sig. Cuglietta Giuseppe **viene preposto ai servizi demografici - elettorale - leva - statistica**, ovvero altri servizi conferiti dal responsabile del settore compatibili con gli orari e la professionalità dello stesso;
 - il sig. Cuglietta Giuseppe deve assicurare la sua presenza presso gli uffici comunali non meno di due volte a settimana secondo orari e giorni da concordare ed in modo da non pregiudicare il lavoro presso l'amministrazione di provenienza;
 - l'utilizzazione avviene fino al 31.12.2017 decorrenti dalla data di esecutività del presente atto, salvo provvedimenti di ulteriore avvalimento e secondo le condizioni di legge;
 - il sig. Cuglietta Giuseppe deve assicurare tutti gli adempimenti in materia dei servizi assegnati sotto la responsabilità del responsabile del settore e fermo che assume la responsabilità degli atti e delle scadenze da rispettare soprattutto in materia di anagrafe, elettorale, statistica, leva;
- c. Tenuto conto dei parametri di cui in premessa e delle connesse responsabilità, assegnare, come assegna, al sig. Cuglietta Giuseppe un compenso onnicomprensivo mensile di € 700,00 dando atto che lo stesso deve sottoscrivere dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune di San Pietro in Amantea in relazione al fatto che con la corresponsione di detta somma si intende pienamente soddisfatto ed interamente rimborsato in relazione all'incarico ricevuto;
- d. L'utilizzazione può essere fatta cessare per decisione delle due amministrazioni ovvero dell'incaricato, senza obblighi per le parti né di natura finanziaria, né di natura giuridica ad accezione del pagamento delle prestazioni effettivamente rese, salvo anticipata comunicazione di non meno di 15 giorni;
- e. Di stabilire che
 - il rapporto con il sig. Giuseppe Cuglietta è regolato oltre che dalla norma di legge richiamata dal presente atto;
 - il sig. Giuseppe Cuglietta apporrà in calce alla presente deliberazione la sua sottoscrizione in segno di accettazione espressa ed irrevocabile del suo contenuto dispositivo con particolare riguardo a quanto precede;
- f. Di fare gravare la spesa occorrente sul pertinente capitolo del bilancio corrente esercizio che presenta adeguata disponibilità;
- g. Attesa l'urgenza di provvedere con separata votazione unanime e favorevole, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile e di trasmetterlo al Comune di Aiello Calabro ed all'interessato.

consegue che l'Ente che in concreto vi faccia ricorso, non infrange i limiti imposti all'assunzione di personale (in tal senso anche Sez .Reg.le Veneto, par. n. 80 del 21 maggio 2009" ed ancora più recentemente la sezione Piemonte (Delibera n. 3/2010/SRCPIE/PAR a cui aggiungere, di recente, la n. 200/2012/SRCPIE/PAR) la quale sostiene che "...la formula organizzativa introdotta dal citato articolo 1 comma 557.. non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego...infatti detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità organici e le ridotte disponibilità. Ne consegue che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale":

Dato atto per il Comune di San Pietro in Amantea ricorrono i presupposti indicati dalle sezioni regionali della Corte dei Conti (esiguità di organico, ridotte disponibilità di bilancio e ridottissime dimensioni demografiche, infatti ha una popolazione al di sotto dei 600 abitanti);

Che la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;

Dato atto che il Comune di San Pietro ha una popolazione al di sotto dei 5000 abitanti;

Vista la disponibilità del dipendente Cuglietta Giuseppe e dato atto che la situazione che impone il predetto avvalimento è a carattere provvisorio in attesa delle determinazioni da assumere in materia di dotazione organica e di piano triennale delle assunzioni;

Ritenuto che al dipendente Cuglietta per le sue prestazioni debba ricevere un compenso commisurato alle responsabilità ed al settore di preposizione;

Che appare congruo, tenuto anche conto delle disponibilità di bilancio, assegnare al sig. Cuglietta Giuseppe un compenso mensile onnicomprensivo pari ad € 700,00 fino al 31.12.2017, salvo proroga nei limiti e termini di legge in relazione ai risultati conseguiti;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Dato atto che alla spesa si fa fronte con i fondi del di cui al pertinente capitolo del bilancio corrente esercizio che presenta adeguata disponibilità;


Acquisiti i pareri di legge;

Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata ed approvata;
2. In conformità all'articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004, avvalersi in questo Ente, dell'attività lavorativa e professionale del sig. Cuglietta Giuseppe, in forza presso il Comune di Aiello Calabro;

Comune di Aiello Calabro
Prot. nr. 4196 del 16/10/2017
(ARRIVO)



COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA
Ufficio del Sindaco

Prot. n. 2307 del 10.10.2017.

AL SIG. SINDACO
di **AIELLO CALABRO**

OGGETTO: Richiesta utilizzazione dipendente Cuglietta Giuseppe ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004. Enti sotto i 5000 abitanti.

Si chiede, ai sensi della normativa citata in oggetto, di volere assentire e perciò autorizzare, il dipendente comunale di Codesto Ente, nella persona del sig. Cuglietta Giuseppe, a svolgere attività lavorativa presso il Comune di San Pietro in Amantea in orari e giorni compatibili con le incombenze e le mansioni cui è preposto. I servizi cui verrà preposto sono: demografici/elettorale/leva/statistica e pochi altri di minore rilevanza.

L'utilizzazione, così come prescritto, sarà fatta senza recare pregiudizio alle ore di servizio ordinario che lo stesso svolge presso il Comune di Aiello Calabro. Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.



IL SINDACO
(Giacchino Lorelli)




IL SINDACO
FRANCESCO IACUCCI

Comune di Aiello Calabro
(Provincia di Cosenza)

VISGO SI AUTORIZZA
AIELLO CAL. CI. 46/10/2017


Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE





IL SINDACO
(Giacchino LORELLI)



PARERI EX D. Lgs 18.8.2000, N. 267.

(REGOLARITA' TECNICA)


- SETTORE AA.GG./AMMINISTRATIVO -

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, Comma 1°, D. L. Lgs 18 agosto 2000, N° 267.

San Pietro in Amantea, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE



SETTORE CONTABILITA' E FINANZA

Si ATTESTA la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.49, Comma 1°, D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267 sul seguente intervento di bilancio _____

San Pietro in Amantea, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. A. Calomino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;

Vista la Legge Costituzionale N° 3/2001;

Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al(art.124 - D.Lgs N° 267/2000);

Che il presente atto è divenuto esecutivo:

Il giorno _____ perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art.134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);

Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);

L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.

Viene pubblicata sul seguente sito internet www.comune.sanpietroinamantea.cs.it



IL SEGRETARIO COMUNALE

